



AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA CULTURA VENETA ALL'ESTERO – ANNO 2023

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Stanziamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
- Art. 5 – Requisiti di ammissibilità dei progetti
- Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
- Art. 8 – Istruttoria e valutazione
- Art. 9 – Motivi di esclusione
- Art. 10 – Criteri di valutazione e punteggi
- Art. 11 – Composizione della graduatoria
- Art. 12 – Entità del contributo
- Art. 13 – Assegnazione contributo
- Art. 14 – Esecuzione, controlli, rendicontazione
- Art. 15 – Spese ammissibili
- Art. 16 – Spese non ammissibili
- Art. 17 – Obblighi di pubblicità
- Art. 18 – Revoca del contributo
- Art. 19 – Foro esclusivo
- Art. 20 – Trattamento dati personali

Art. 1 – Finalità

1. L'Avviso, in attuazione di quanto previsto dal Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 77 del 26 gennaio 2023, Linea di intervento D “Sostegno a iniziative volte a conservare e valorizzare la cultura veneta all'estero” – Azione “Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative culturali”, stabilisce i termini, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi regionali per progetti relativi alle iniziative e alle attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero, previste dall'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2.

Art. 2 – Stanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a complessivi Euro 102.000,00 a valere sul capitolo 100760 del bilancio regionale di previsione 2023-2025 “Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti”.

Art. 3 – Definizioni

1. Nel presente Avviso per iniziative culturali si intendono: attività culturali, convegni, seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento, anche organizzato on-line, che abbiano come tema l'emigrazione veneta e/o la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneta presso le comunità venete all'estero.

Art. 4 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare proposte progettuali:
 - a) le amministrazioni pubbliche del territorio veneto;
 - b) le istituzioni culturali con sede in Veneto senza scopo di lucro iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS o in fase di iscrizione al RUNTS, quest'ultime costituite da almeno un anno alla data di apertura del presente Avviso;
 - c) le Associazioni con sede in Veneto che operano da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo, iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/2003 ed anche al RUNTS o in fase di iscrizione al RUNTS, solo se sottoposte a tale obbligo;
 - d) i Comitati e le Federazioni di circoli veneti all'estero iscritti al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettera c) della L.R. n. 2/2003.



d890c5fe



2. Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti dei Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti non devono sussistere le cause ostantive previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale.
3. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011.
4. Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo. Il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Il rapporto tra soggetto proponente-capofila e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008> allegato alla domanda, da cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.
5. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali"). Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione. Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato a valere sul presente Avviso. I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner. La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente e non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.
6. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.
7. Ciascun soggetto proponente può presentare al massimo due progetti.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono ammissibili a contributo le proposte progettuali che hanno tutti i seguenti requisiti:
 - riguardanti l'emigrazione veneta e/o con la finalità di conservare e di valorizzare la cultura e l'identità veneta presso le comunità venete all'estero;
 - prive di finalità di lucro;
 - congruenti con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2003 e dal Programma annuale approvato con D.G.R. n. 77 del 26 gennaio 2023;
 - costo complessivo di almeno Euro 2.000,00;
 - cofinanziamento a carico del beneficiario non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto;
 - essere avviate non prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed essere compiutamente realizzate nel 2023.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda:
 - a) deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008> ;
 - b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso, a seguito della firma, la domanda dovrà essere convertita in formato pdf).
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (solo se la domanda non è stata firmata digitalmente).
3. La domanda deve essere corredata da marca da bollo da Euro 16,00, ove prevista ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
4. La domanda di contributo, con gli allegati, va trasmessa mediante:
 - Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria venetinelmondo@regione.veneto.it;
 - a mezzo e-mail, dai soggetti che non siano obbligati al possesso di una casella PEC, all'indirizzo: beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it . Si ricorda che per questa modalità di invio tutti gli



d890c5fe



allegati devono essere in formato PDF e deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del proponente. Il tutto dovrà altresì essere trasmesso per conoscenza anche al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria a: venetinelmondo@regione.veneto.it

5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo – L.R. n. 2/2003, art. 9 – "Iniziativa e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero – anno 2023" (si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>).
6. I documenti presentati in maniera diversa da quanto stabilito verranno rifiutati e la domanda non potrà essere ricevuta.
7. La domanda e i relativi allegati devono **pervenire entro e non oltre le ore 12.00** del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza del termine di ricevimento della domanda coincida con una giornata prefestiva o festiva il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
8. La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, deve essere completa dei seguenti allegati:
 - preventivo di spesa per la realizzazione del progetto redatto secondo il modulo scaricabile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>;
 - scheda contenente descrizione analitica del progetto;
 - copia autentica dell'atto di procura in caso di sottoscrizione della domanda da soggetto delegato dal legale rappresentante;
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>;
 - dichiarazione, resa per i soggetti aventi sede all'estero, da parte del legale rappresentante, relativamente alla assenza delle cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo allegato alla domanda di contributo disponibile alla pagina web: <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>;
 - modulo di adesione in partnership, in presenza di partner di progetto;
 - eventuale elenco attestante finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n. 2/2003;
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata, ove si tratti di associazioni e istituzioni culturali. Nel caso in cui gli stessi siano già stati trasmessi a questa Amministrazione, l'invio dovrà avvenire solo in caso di intervenute modifiche;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Art. 7 – Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Oggetto del procedimento: Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e attività culturali dirette a valorizzare e tutelare la cultura veneta all'estero.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U.O. Attività culturali e Spettacolo.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio veneti nel mondo – Tel. 041.2794101-041.2794102.



d890c5fe



2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

Art. 8 – Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti e dei progetti.
2. La struttura comunicherà ai richiedenti l'eventuale presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis della L. 241/1990), con l'invito a formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.
3. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e i punteggi evidenziati nella tabella all'art 10, comma 1, di questo Avviso.

Art. 9 – Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Avviso;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Avviso;
 - c) presentata oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del presente Avviso;
 - d) priva di valida sottoscrizione;
 - e) priva di documento di identità in corso di validità, nel caso di firma autografa.

Art. 10 – Criteri di valutazione e punteggi

1. Il Nucleo di valutazione attribuisce i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
1) Qualità del progetto desumibile dal contenuto, livello culturale delle attività, originalità, innovazione e creatività della proposta <i>Nel caso di assegnazione di un punteggio pari a zero non si procederà oltre nella valutazione e il progetto verrà escluso.</i>	Da 0 a 5
2) Finanziamenti pregressi da parte della Regione del Veneto per la realizzazione di iniziative di cui alla L.R n.2/2003	<input type="checkbox"/> in caso di assenza di finanziamenti pregressi punti 0 <input type="checkbox"/> in caso di finanziamenti pregressi punti 2
3) Apporto di risorse finanziarie ulteriori rispetto al contributo e alla percentuale minima richiesta per la partecipazione	<input type="checkbox"/> oltre il 20% e fino al 50% punti 1 <input type="checkbox"/> oltre il 50% punti 2
4) Presentazione del progetto da parte di soggetti che abbiano come finalità statutaria principale la “Promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero”	<input type="checkbox"/> in caso di assenza della finalità statutaria principale prevista punti 0 <input type="checkbox"/> in caso di presenza della finalità statutaria principale prevista punti 3

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari 12. Il punteggio minimo per ottenere il contributo è pari a 5.
3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
 - punteggio superiore nel parametro della qualità;
 - nel caso di parità di punteggio anche su questo parametro, si procederà secondo il criterio cronologico di arrivo dei progetti.

Art. 11 – Composizione della Graduatoria

1. Il Direttore con proprio Decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione dell'importo del contributo concesso e dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.



d890c5fe



Art. 12 – Entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo l'80% del costo complessivo del progetto, riferito alle spese ammissibili a contributo. A carico del richiedente è prevista una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 20% con fondi propri o di terzi.
2. Il tetto massimo del contributo è pari a Euro 20.000,00.
3. L'entità del contributo è determinata in base al punteggio ottenuto e all'importo richiesto nella domanda, nel rispetto dei limiti massimi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare l'importo del finanziamento in caso di economie o altre risorse sopravvenute, fatto salvo il rispetto della percentuale di cofinanziamento richiesta.
5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, fermo restando che il progetto ammesso a contributo ai sensi del presente Avviso non può beneficiare di altro contributo della Regione del Veneto.

Art. 13 – Assegnazione contributo

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi danno luogo al finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili.
2. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dalla notifica dovranno comunicare l'accettazione del contributo con l'invio dell'Atto di adesione di cui al successivo art. 14.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.

Art. 14 – Esecuzione, controlli, rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario attua il progetto ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, le tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Il progetto deve essere avviato non prima della pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed essere compiutamente realizzato nel 2023.
3. Successivamente all'approvazione del progetto e alla relativa notifica il beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello scaricabile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>. Con l'Atto di Adesione il beneficiario, accetta formalmente il finanziamento, si obbliga ad eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali nonché dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso.
4. Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di adesione il beneficiario deve comunicare l'avvio del progetto confermando data di inizio e di conclusione del progetto, la sua articolazione, l'elenco degli operatori coinvolti nell'intervento e l'elenco e caratteristiche dei destinatari dell'attività, presentando una dichiarazione di avvio e/o realizzazione del progetto. Nel caso l'attività progettuale abbia già avuto inizio dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima della concessione del contributo, dovranno comunque essere comunicate le informazioni sopraindicate, e dichiarate le attività già realizzate.
5. Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, è richiesto il rispetto dei seguenti principi di cui al Codice dei contratti pubblici: efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.
6. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere comunicata preventivamente, con le relative motivazioni, al competente Ufficio regionale e da questo approvata. Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate ad esse afferenti. Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto, pena la decadenza dal contributo. I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra per importi che superano il 10% devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto comunque dei criteri di ammissibilità della spesa, di cui al successivo art. 15. Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un'altra superiori al 30%. Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.
7. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
8. La struttura regionale competente effettua controlli in loco, anche a campione, sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti.
9. Tali controlli, qualora relativi a progetti che si svolgono in Veneto, sono attuati da personale regionale.
10. La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all'estero per il controllo in loco sull'effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all'estero.



d890c5fe



11. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2023. Un'eventuale proroga potrà essere concessa solo per particolari e giustificate situazioni.
12. La presentazione del rendiconto, oltre 7 giorni il termine sopraindicato, in assenza di proroga concessa dal responsabile del procedimento, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
13. Le spese devono essere pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di inammissibilità delle stesse. Per quanto riguarda le spese sostenute dagli eventuali partner del progetto, le stesse devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di rimborso e della rendicontazione finale. L'avvenuto pagamento delle medesime da parte del partner deve essere comprovato attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni dalla data del pagamento da parte della Regione, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente. La Regione non ha nessuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nei rimborsi ai partner da parte del beneficiario.
14. L'Ufficio della struttura regionale competente procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario.
15. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione, in originale, relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca/decadenza dal finanziamento, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.
16. Nel caso in cui dalle risultanze della verifica rendicontale, riportate in apposita relazione, emerga una rideterminazione del contributo inizialmente assegnato, il beneficiario, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La struttura regionale competente, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.
17. In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate.
18. Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:
 - verifica dell'ammissibilità della spesa;
 - determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
 - il contributo previsto in fase di preventivo può essere riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti rispetto ai parametri di spesa (le eventuali spese eccedenti la misura massima del contributo concesso non vengono riconosciute).
19. A pena di decadenza dal contributo concesso, tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge. Gli stessi devono essere tenuti a disposizione della Regione, unitamente ai giustificativi di spesa e alla documentazione dei partner di progetto, per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE. Ad analogo obbligo di conservazione sono tenuti i partner di progetto.
20. Ciascun contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, su presentazione dei seguenti documenti, avvalendosi del modello di dichiarazione scaricabile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/la-tua-regione/strumenti-e-progetti-per-la-cultura/contributi-finanziamenti-regionali/veneti-nel-mondo-l-r-n-2-2003-e-s-m-i-e-l-r-n-8-2008>:
 - rendiconto delle spese sostenute e relazione illustrativa sull'attività svolta;
 - documentazione elencata nel succitato modulo.

Art. 15 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese di natura esclusivamente corrente:
 - riferibili temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
 - pertinenti e imputabili al progetto;
 - effettivamente sostenute e contabilizzate, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario e dai partner;
 - giustificate da documenti contabili aventi un valore probatorio;
 - tracciabili: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
2. Costituiscono in particolare spese ammissibili:
 - spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua



d890c5fe



- preparazione o esecuzione;
- spese per il personale, entro il limite massimo del 20% del totale del costo preventivato.
 - spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
 - IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
 - contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario;
3. Di seguito vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:
- **progettazione:** le spese concernenti la progettazione sono riconosciute in quanto riferite direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successive alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono spese di questa tipologia: attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;
 - **pubblicità:** le spese di pubblicità devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento. Le stesse sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;
 - **costi di realizzazione:** l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;
 - **locazione immobili e attrezzature:** il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio dell'attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
 - **utilizzo locali:** sono ricomprese in questa voce le spese riferite a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizia è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo della spesa va operato in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all'intervento finanziato, documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;
 - **illuminazione, riscaldamento e condizionamento:** le spese in questione, documentate dalle fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze. Non possono in ogni caso essere ammessi costi superiori al 10% dei costi documentati;
 - **materiale di consumo:** il materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in riproduzioni/fotocopie, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia;
 - **postali e telefoniche:** possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto, se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo. Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;
 - **viaggi e trasferte:** le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze organizzative, mediante l'utilizzo di mezzi pubblici. Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.



d890c5fe



L'utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività e con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l'uso del taxi non è ammissibile;

- vitto e alloggio: le spese di vitto (per un massimo di Euro 30,55 a pasto per persona e per un massimo di 2 pasti al giorno per un importo complessivo di Euro 61.10) e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei pasti e/o pernottamenti. Per i servizi di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Art. 16 – Spese non ammissibili

1. Sono spese non ammissibili al finanziamento, oltre a quelle non previste in sede di preventivo:

- spese di acquisto di beni strumentali durevoli;
- erogazioni liberali;
- multe e sanzioni;
- interessi passivi;
- spese legali;
- manutenzione straordinaria degli immobili;
- approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- spese mediche (comprese le spese per vaccinazioni o altro);
- spese relative alla stipula di polizze di assicurazioni viaggi;
- compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a persone che rivestono una carica sociale all'interno dell'ente beneficiario. Ove il titolare di cariche sociali sia oggettivamente impegnato nell'attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 17 – Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare, secondo le vigenti disposizioni in materia, in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L.n.124/2017, così come modificata dal D.L. 34/2019, art. 35, convertito in Legge 58/2019, i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai contributi erogati nell'anno finanziario precedente.

Art. 18 – Revoca del contributo

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo proroga preventivamente concessa;
 - c) mancata realizzazione del progetto;
 - d) presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 7 del presente avviso;



d890c5fe



- e) mancata rendicontazione finale dell'iniziativa entro i termini, fatta salva la concessione di proroga (vd. art. 14, comma 12 del presente avviso);
 - f) grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
 - g) modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
 - h) mancata conservazione e/o rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 19 – Foro esclusivo

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso, o derivante dalla sua applicazione, foro esclusivo sarà quello di Venezia.

Art. 20 – Trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati personali, è: dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 9 della L.R. 9 gennaio 2003 n. 2, e s.m.i.; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è lo svolgimento dell'attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2003.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

La trasmissione all'Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto avverrà sotto la responsabilità dell'Ente/Associazione, tenuto ad acquisire agli atti della propria struttura la preventiva autorizzazione al trattamento e alla comunicazione all'Amministrazione regionale di tali dati personali.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, la possibilità di chiedere al Delegato l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l'espletamento del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi regionali di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2003.

Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.



d890c5fe

